



ENTI LOCALI
ED
AZIONI DI INCLUSIONE SOCIALE

A FAVORE DI PERSONE
IN ESECUZIONE PENALE ESTERNA
E IN USCITA DA CIRCUITI PENALI

Vademecum informativo

Il presente Vademecum informativo è stato realizzato all'interno del Progetto "Sensibilizzazione dei Comuni e valorizzazione delle reti di servizi ed interventi già attivati dagli Enti Locali sui temi dell'esecuzione penale esterna e reinserimento sociale di persone in uscita dai circuiti penali" (D.G.R. n° 2633 del 7 agosto 2007), affidato all'Osservatorio Regionale Devianze, Carcere e Marginalità Sociali.

***Osservatorio Regionale Devianze, Carcere
e Marginalità Sociali***

Direttore dell' Osservatorio

Dott. Fortunato Rao

Comitato scientifico del progetto

Commissione Interistituzionale Area penitenziaria

Referente del Progetto

Dott. Daniele Berto

Collaboratori

Dott.ssa Elisa Baggio

Dott.ssa Isabella De Toni

Dott.ssa Melania Malini

Il presente documento non costituisce un testo di riferimento legislativo, ma una pubblicazione di tipo informativo.

©2008 Osservatorio Regionale
E' possibile la riproduzione citando la fonte

Indice

<i>Presentazione</i> – a cura dell'Assessore alle Politiche Sociali	pag. I
<i>Prefazione</i> – a cura del Direttore dell'Osservatorio	pag. III
<i>Premessa</i>	pag. 5
<i>Introduzione</i>	pag. 7
<i>Parte Prima</i>	
<i>Il reinserimento socio - lavorativo</i>	
Il reinserimento socio-lavorativo	pag. 13
Il ruolo dell' Ente Locale	pag. 17
L'inserimento lavorativo del detenuto e della persona ristretta nella libertà	pag. 27
Il quadro normativo di riferimento per gli Enti Locali	pag. 31
<i>Parte Seconda</i>	
<i>L'Area Penale Esterna</i>	
Le misure alternative alla detenzione	pag. 35
Gli interventi a favore dei minori	pag. 37
Gli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna	pag. 41
Gli Uffici di Servizio Sociale per Minorenni	pag. 51
Il quadro normativo di riferimento	pag. 55
<i>Glossario</i>	pag. 59
<i>Appendice</i>	
Agevolazioni e Benefici per Associazioni, Cooperative Sociali ed Imprese	pag. 65

Presentazione

Esistono varie forme di disagio sociale, alcune di queste si manifestano chiaramente, altre sono più difficili da identificare e quindi più difficili da affrontare.

Il rientro nella comunità dopo aver scontato il debito con la società stessa rappresenta uno dei momenti più delicati per la persona e per la comunità locale.

Il Progetto “Sensibilizzazione degli Enti Locali” si inserisce proprio in questo contesto. L’iniziativa è stata promossa dalla Commissione Interistituzionale Permanente Area Penitenziaria (istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 2353/03) in considerazione della centralità che assume la comunità locale quale soggetto educante con il compito di favorire il crearsi di condizioni per il reinserimento sociale delle persone in area penale esterna e degli ex detenuti. Si intende così sviluppare un’azione finalizzata alla sensibilizzazione dei Comuni, e alla valorizzazione delle reti di servizi ed interventi promosse dagli Enti Locali, dando visibilità alle esperienze virtuose già attive nel territorio regionale, diffondendo le buone prassi, offrendo stimolo e

supporto ai Comuni e alle Province, affinché promuovano interventi a favore dei soggetti in misura alternativa o ex detenuti.

Il tema della sensibilizzazione della comunità locale, quale attore fondamentale nei processi di reinserimento sociale, rappresenta il nodo cruciale per creare le condizioni di sviluppo di una cultura della solidarietà sociale, elemento imprescindibile per costruire reti e partnership con la pluralità di soggetti, pubblici e privati, chiamati a garantire interventi per l'inclusione.

Auspicio perciò che la consultazione di questo vademecum possa divenire un utile strumento di confronto e di scambio, tra la pluralità di attori sociali, che lavorano allo sviluppo di azioni di inclusione sociale.

Dott. Stefano Valdegamberi
Assessore regionale alle Politiche sociali
Programmazione socio-sanitaria
Volontariato e Non Profit

Prefazione

La riabilitazione e il reinserimento sociale sono ritenuti elementi fondamentali che si inseriscono nel concetto di salute del cittadino.

Per questo motivo la Regione veneto ha voluto specificamente individuare all'interno dell'Osservatorio Regionale Devianze, Carcere e Marginalità Sociali uno specifico ed autonomo capitolo finalizzato alla valorizzazione delle azioni di inclusione sociale messe in atto dai singoli comuni.

Ogni strumento utile alla facilitazione di questo processo appare in questo momento di grande rilievo operativo.

Per questo motivo il progetto sviluppato dalla ASL 16 vede come uno dei primi momenti l'offerta di questo strumento che vuole essere contemporaneamente informativo, di orientamento e utile alle decisioni che ogni singola amministrazione vorrà prendere.

L'impegno dell'Osservatorio e di questo progetto è quello di monitorare le Buone Prassi fino ad ora messe in

atto in questo campo e ciò sarà oggetto di una prossima specifica pubblicazione.

Dott. Fortunato Rao
Direttore dell'Osservatorio Regionale
Devianze, Carcere
Marginalità Sociali

Premessa

Il presente lavoro è rivolto agli amministratori locali quali soggetti promotori delle politiche nel proprio territorio di riferimento.

Si propone di fornire a tutti i Comuni del Veneto un supporto concreto dal punto di vista legislativo ed operativo, per sostenere la loro funzione strategica nel complesso processo di reinserimento sociale che vede protagonisti i detenuti ed ex detenuti.

Questo vademecum, redatto utilizzando una scrittura semplice ed induttiva, è strutturato nel seguente modo:

- una prima parte dedicata al reinserimento socio-lavorativo, descrivendo i beneficiari del progetto ed il quadro normativo di riferimento;
- una seconda, dedicata all'Area Penale Esterna, in cui vengono descritte sinteticamente le funzioni e l'organizzazione degli U.E.P.E. e degli U.S.S.M..

E' stato aggiunto inoltre un glossario per l'approfondimento dei termini giuridici utilizzati ed un CD allegato al testo cartaceo, per una consultazione più veloce ed un approfondimento più ampio e dettagliato della materia trattata. Questo vademecum contiene, inoltre, anche gli indirizzi ed i recapiti utili degli uffici sopra richiamati.

Si ringraziano i componenti della Commissione Interistituzionale Area Penitenziaria¹, che hanno contribuito alla revisione di questo Vademecum offrendo utili indicazioni e consigli.

¹ P.Attardo, D.Berto, A. Cacco, M.Cester, M. Falvo, C.Ghetti, G.Lapomarda, L.Marcolongo, M.Mazzi,,R.Rubin, F.Vingiani, , O.Velleca, , , , A. Mo relli, T.Virgili, M.C. Panzonato, F.Rao, E.Sardei, , , G.Vallery, U.Signorini, p.marani, , I.Rabesco, E.Palermo.

Introduzione

I diritti inviolabili dell'uomo, riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., anche se incontrano limiti inerenti alla condizione di chi è sottoposto ad una restrizione della libertà personale, non possono essere annullati da tale condizione.

Di conseguenza, l'esecuzione della pena e la *rieducazione* che ne è la finalità (art. 27 Cost., 3 comma), oltre a tradursi in diritti di quanti si trovano nelle istituzioni penitenziarie, non possono mai consistere in trattamenti incompatibili nei confronti di chi si trova in stato di restrizione di libertà.

Il quadro offerto dalla nostra Costituzione, dunque, si caratterizza per il riconoscimento, il pieno rispetto e la completa tutela della dignità della persona del detenuto e dei suoi diritti, verso la promozione della sua *rieducazione* e *risocializzazione*.

Ed è proprio nel vasto campo della *risocializzazione* del detenuto che le istituzioni, a vari livelli, sono chiamate a giocare un ruolo fondamentale.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 112/98, della L. 328/00, e della Legge Costituzionale n. 3/01 di modifica del

Titolo V della Costituzione, le Regioni e le Amministrazioni Locali hanno assunto un ruolo di programmazione, coordinamento ed attuazione delle politiche sociali, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità delle persone nella vita sociale, culturale ed economica, quindi anche dei soggetti adulti e minori sottoposti all'Autorità Giudiziaria.

In questo modo lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, si assumono la responsabilità della lotta all'esclusione sociale anche delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, in considerazione del fatto che gli investimenti per gli interventi sul disagio sociale in genere ed orientati all'inclusione influiscono sul fenomeno della recidiva, sulla sicurezza dei territori, sulla qualità della vita delle comunità.

Un efficace sistema di *governance* territoriale presuppone dunque la capacità di integrare e dar forma agli interessi locali, alle organizzazioni e ai gruppi sociali e, allo stesso tempo, di rappresentarli all'esterno.

Secondo il principio di *sussidiarietà*, l'intervento sussidiario delle istituzioni pubbliche deve essere portato al livello più vicino al cittadino: quindi in caso di necessità il primo ad agire

sarà il comune, in quanto espressione più diretta di chi vive ed è parte del territorio, i cittadini.

La Regione Veneto, infine, recependo i principi sopra esposti ed utilizzando gli strumenti legislativi offerti, si mette a disposizione delle autonomie locali e del privato che può svolgere una funzione di realizzazione di servizi nel pubblico, con il pubblico e per il pubblico proprio nella capacità di essere un ambito di regia e di programmazione.

- PARTE PRIMA -

L'INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO

IL REINSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO

Il complesso processo di inserimento o re-inserimento lavorativo di detenuti ed ex detenuti chiama in causa non solo le dinamiche del mercato del lavoro ma anche ambiti istituzionali diversi, elementi culturali e ideologici, che nella loro interazione non possono prescindere da progetti più ampi di inserimento nella società.

Parlando di detenuti ed ex-detenuti è necessario tenere presente anche la complessità e la diversità della popolazione carceraria, al cui interno vi è oramai una presenza sostenuta di tossicodipendenti e di stranieri, prevalentemente legati a reati di traffico e spaccio di stupefacenti.

I progetti di reinserimento, in quest'ottica, dovrebbero essere una risorsa per i soggetti che si trovano nella delicata fase di passaggio tra mondo carcerario e società civile, momento che porta con sé grandi opportunità per il reinserimento sociale, ma anche un forte rischio di ri-esclusione.

Se parliamo di detenuti, persone private della loro libertà personale, migliorare le loro condizioni di vita significa in

concreto favorire l'intervento dentro le mura del volontariato, ma anche realizzare azioni per permettere di scontare la pena all'esterno del carcere o in maniera alternativa. Si tratta soprattutto quindi di realizzare progetti per l'orientamento al lavoro, l'inserimento lavorativo, attività di miglioramento degli aspetti relazionali dentro gli istituti penitenziari, attività culturali e sportive, biblioteche e centri di documentazione. E' riconosciuto infatti il valore trattamentale del lavoro per il ristretto in quanto elemento fondamentale del trattamento e viene individuato dalla legge come uno strumento indispensabile per ri-socializzare il detenuto. Diventa quindi importante per il detenuto riuscire ad ottenere le misure alternative proprio per iniziare un percorso di inserimento che parte principalmente dall'aspetto lavorativo.

Quando, invece, parliamo di ex-detenuti, quindi di persone che hanno definitivamente scontato la loro pena e tornano ad essere nella condizione di pieno possesso della loro libertà personale, è necessario pensare a dei progetti d'intervento che creino delle condizioni più accoglienti, più favorevoli per l'integrazione della persona.

La necessità di fare rete nel territorio, tra il carcere e le realtà lavorative disponibili ad accogliere ex-detenuiti diviene quindi un obiettivo imprescindibile. E' ulteriormente necessario far funzionare questa rete con continuità, ricchezza di iniziative che vanno continuamente sostenute e ripensate: tirocini, percorsi di orientamento, borse lavoro e stage sono strade già sperimentate che vanno implementate per ottenere maggiori opportunità di inserimento lavorativo della categoria di persone in questione.

Sono tanti i soggetti da coinvolgere, il mondo associativo, le cooperative, i Centri Servizio per il Volontariato, il mondo del lavoro, le Istituzioni, e tutti estremamente necessari per creare politiche di accoglienza, di sostegno e di accompagnamento efficaci per le persone nei loro percorsi d'integrazione.

Dare dignità al lavoro della persona crea le condizioni per ripristinare la dignità della persona stessa e quindi una spinta al reinserimento sicuramente più efficace.

E' importante creare le condizioni per un lavoro di soddisfazione, più interessante, più qualificato, con delle prospettive future di crescita professionale e quindi anche personale dell'individuo.

Prima si guardava al numero ora bisogna guardare alla qualità del lavoro svolto per assicurarsi che una persona che esce dal carcere rimanga fuori dal carcere perché ha un'occupazione stabile, che produce reddito, un'occupazione che produce le condizioni per poter vivere una vita senza bisogno di ricorrere all'assistenzialismo o peggio ancora che rischi di tornare in carcere.

In ultima analisi è importante ricordare che il lavoro di per sé non è sufficiente se questo non significa inclusione sociale e perché questo accada c'è bisogno di programmi di sostegno all'inserimento per superare l'emarginazione prodotta dalla carcerazione.

IL RUOLO DELL'ENTE LOCALE

Il ruolo dell'Ente Locale, ha assunto, in particolare in questi ultimi anni, notevole importanza nell'ambito delle politiche di reinserimento sociale dei detenuti ed ex detenuti.

La normativa ha messo a disposizione degli Enti, tutta una serie di efficaci strumenti da utilizzare al fine di creare le reali condizioni per il reinserimento socio-lavorativo di questa particolare tipologia di persone.

Appare quindi importante, nel contesto di questa pubblicazione, focalizzare l'attenzione ancora una volta sugli ambiti di autonomia che lo Stato italiano ha trasferito agli Enti Locali in riferimento al sistema di interventi e servizi sociali rivolti a tutta la popolazione.

Il DPR 616/77 rappresenta cronologicamente il 1° provvedimento normativo di assegnazione della competenza, in merito agli ex detenuti, all'Ente Locale e dispone all'art.22 "Le funzioni amministrative relative alla materia «beneficenza pubblica» concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni

economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza, a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale” e come specificazione (art.23) “Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all'articolo precedente le attività relative:

- a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei defunti e delle vittime del delitto;
- b) all'assistenza **post-penitenziaria**;
- c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;
- d) agli interventi di protezione speciale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

E' utile anche riportare ciò che la legge italiana ha stabilito in riferimento ai compiti e alle funzioni degli Enti Locali nell'art. 13 del D.lgs. 267/00 che, al comma 1, dispone: “Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la **popolazione** ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità,

dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”.

Si può ovviamente dedurre che nella categoria “popolazione” rientra anche la popolazione detenuta, sia essa residente nel comune di riferimento o che sia ristretta presso l’Istituto Penitenziario che ha sede nello stesso. E’ quindi una conseguenza che il Comune, all’interno dell’Istituto Penitenziario che ha sede nel proprio territorio, possa anche promuovere progetti di tipo sociale, educativo e culturale.

Al concetto di autonomia viene associato il principio di responsabilità, di dovere, che l’Ente Locale, a questo punto, è tenuto a sostenere anche nei confronti della categoria di detenuto ed ex detenuto. La questione viene ben evidenziata nell’art. 2 della L. 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che, al comma 3, recita: “I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e

nel mercato del lavoro, nonché i **soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria** che rendono necessari interventi assistenziali, **accedono prioritariamente** ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

E' importante riportare anche quello che viene previsto dal D.P.R. 230/2000, il regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, nell' ambito dell'assistenza. L'art. 94 recita: “Nell'azione di assistenza alle famiglie dei detenuti e degli internati, prevista dall'articolo 45 della legge, particolare cura è rivolta alla situazione di crisi che si verifica nel periodo che segue immediatamente la separazione dal congiunto. In tale situazione, deve essere fornito ai familiari, specialmente di età minore, sostegno morale e consiglio per aiutarli a far fronte al trauma affettivo, senza trascurare i problemi pratici e materiali eventualmente causati dall'allontanamento del congiunto. Particolare cura è, altresì, rivolta per aiutare le famiglie dei detenuti e degli internati nel periodo che precede il loro ritorno”. E l'art.95 : “Nello svolgimento degli interventi a favore delle famiglie dei detenuti e degli internati e di quelli

a favore dei dimessi, il centro di servizio sociale e il consiglio di aiuto sociale mantengono contatti con gli **organi locali** competenti per l'assistenza e con gli **enti pubblici e privati** che operano nel settore. Ai detti organi ed enti sono rappresentate le speciali esigenze dell'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria e il modo più appropriato per tenerle presenti nei loro programmi”.

Anche in ambito minorile gli Enti Locali si possono attivare per la tutela e il sostegno della persona, sia che essa si trovi in libertà, sia che sia sottoposta a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.²

Tornando alla Legge quadro n.328, all'art. 19, viene individuato nel **piano di zona** lo strumento di programmazione più efficace al fine di “[...]favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi”.

² V. pag. 133 - *Gli interventi a favore dei minori*

Sempre l'art. 19 comma 1 della L. 328/00 prevede che nella definizione dei Piani di Zona, si determinino "modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'**amministrazione penitenziaria** e della **giustizia**".

Da qui la considerazione che è necessaria una reale ed immediata presa di coscienza degli obblighi che l'Ente Locale deve assumersi anche nei confronti di questa categoria di persone; gli strumenti legislativi non mancano, si tratta ora di sviluppare, anche a livello locale, una consapevolezza critica in riferimento alle istanze delle persone detenute e di quelle in uscita dal circuito penale.

È interessante ricordare che negli ultimi anni è emersa in Italia un'attenzione particolare per la c.d. "**giustizia riparativa**" da intendersi come modello alternativo di giustizia che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto generato dal fatto delittuoso. Il concetto di giustizia riparativa viene ben evidenziato nel regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, il D.P.R. 230/2000, che prevede, all'art. 27, che la persona giunga "[...] ad una

riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di **riparazione** delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa".

Tra le forme di giustizia riparativa va segnalata la **mediazione** che la Raccomandazione n. 19 del 1999 del Consiglio d'Europa ha definito come "procedimento che permette alla vittima ed al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato con l'aiuto di un terzo indipendente (mediatore)". Questo particolare, e ancora per certi versi sperimentale, strumento d'inclusione (o re-inclusione) sociale necessità in maniera imprescindibile della presenza della comunità, deve essere vissuto come un'azione collettiva e l'Ente Locale dovrebbe farsi promotore della possibilità di attuazione di queste strategie.

Il nodo del **reinserimento** passa indubbiamente per un ruolo forte degli Enti Locali ed una capacità di lavorare insieme coordinando gli interventi nel territorio di competenza.

Sebbene i soli comuni non riescano ad avvicinare il tessuto di una città al carcere e neppure offrire risorse sufficienti a

rendere pienamente efficace l'azione di integrazione, il lavoro di **rete** che questi possono promuovere e stimolare all'interno del loro contesto sociale, diviene strumento indispensabile per attuare efficaci politiche di reinserimento ed accoglienza.

Gli enti locali, per rendere attiva ed efficace la rete, possono:

- realizzare attività di collaborazione con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;
- realizzare attività di coordinamento con il terzo settore ed instaurare delle partnership;
- creare e rafforzare le reti territoriali finalizzate ad identificare dei percorsi socio - educativi e di inserimento lavorativo;
- stipulare Protocolli di Intesa.

I comuni infatti devono essere il riferimento attorno a cui ruota questa rete cercando di favorire i processi di reinserimento, integrazione e di stimolo, incentivando il mondo del volontariato e non viceversa.

Riassumendo, sulla base di quanto sopra esposto, appare quindi chiaro che i Comuni devono inderogabilmente assumere un **ruolo** di promotori dell'inserimento socio-lavorativo, di accompagnamento al lavoro, con funzioni di monitoraggio e verifica dei progetti attivati.

E' necessario interrompere il nesso tra reclusione ed esclusione con interventi di inclusione sociale di cui deve farsi carico la comunità locale, guidata con uno spirito collaborativo e responsabile dall'Ente Locale che detiene gli strumenti operativo-politici per attuare questo cambiamento.

A livello operativo il ruolo dell'Ente Locale si concretizza principalmente nelle seguenti aree di intervento:

- attività di orientamento e informazione;
- sostegno di tipo economico;
- accompagnamento socio educativo;
- borsa lavoro;
- casa dimora;
- mediazione culturale.

L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEL DETENUTO E DELLA PERSONA RISTRETTA NELLA LIBERTÀ

Il lavoro è uno degli elementi del trattamento (percorso di rieducazione) attraverso cui si attua il reinserimento sociale della persona detenuta secondo l'Ordinamento Penitenziario.

Chi può avere accesso ad un percorso lavorativo?

		Tutti i detenuti in attesa di giudizio e/o definitivi
In Carcere	→	Possono lavorare per: - Imprese - Cooperative - Amm.ne Penitenziaria
		I detenuti definitivi per i quali l'equipe del carcere ha formulato una prognosi favorevole sulla possibilità di reinserimento sociale, nonché gli imputati, le persone in misura alternativa dalla detenzione e dalla libertà, i detenuti ex art. 21 O.P.
All'esterno Carcere	del →	Possono lavorare per: - Imprese - Cooperative - Ente pubblico

Quali sono le modalità di lavoro per un detenuto?

Il detenuto generalmente:

- a. non può svolgere lavoro notturno (tranne casi particolari);
- b. per il lavoro a turni³, questi devono essere previsti dalla misura alternativa e programmati almeno con una settimana di anticipo;
- c. si assenta solo per malattia, che viene comunicata con certificazione medica;
- d. si assenta, previa autorizzazione, per svolgere colloqui con gli operatori penitenziari e con il Magistrato;
- e. può svolgere lavoro temporaneo che deve essere però programmato in modo da non comportare lunghi periodi di inattività;
- f. fruisce del periodo di ferie previsto dai C.C.N.L..

³ Fonte: Agesol – Agenzia di Solidarietà per il lavoro

Come può il detenuto accedere al percorso lavorativo?

Premesso che il lavoro è un elemento del trattamento, il detenuto per accedere al percorso lavorativo deve:

- a. Predisporre una richiesta nominativa, rivolta alla Direzione del carcere, che contenga i dati indispensabili per la formulazione del programma di trattamento:
 - mansione svolta;
 - qualifica;
 - luogo dell'attività lavorativa;
 - giorni ed orari di lavoro (con la specificazione di eventuali prestazioni di lavoro straordinario);
 - modalità di consumazione dei pasti.
- b. La richiesta deve essere approvata dal Tribunale di Sorveglianza

**PERCORSO LAVORATIVO – PROCEDURA PER IL LAVORO ESTERNO
EX ART. 21 (L. 354/75)**

I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro esterno



Per garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'art. 15 legge 354/75 (*il trattamento è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia*).

Condizioni particolari:

- Per le persone condannate per l'art. 4 - bis (legge 354/75)
→ espiazione di almeno un terzo della pena
(comunque non oltre 5 anni)
- Per le persone condannate all'ergastolo
→ espiazione di almeno 10 anni

Gli imputati → autorizzazione della competente autorità giudiziaria → accesso al lavoro esterno

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER GLI ENTI LOCALI

- *Norme sull'Ordinamento Regionale e sulla organizzazione della Pubblica Amministrazione – Legge n° 382/1975.*
- *Attuazione della delega di cui all'art.1 della legge 382/75 – Decreto del Presidente della Repubblica n° 616/1977.*
- *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori – Legge n° 184/1983.*
- *Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro - Legge n°56/1987.*
- *Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni – D.P.R. n° 448/1988.*
- *Ordinamento delle autonomie locali –Legge n°142/1990.*
- *Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica - Legge n° 407/1990.*
- *Disciplina delle Cooperative Sociali – Legge n° 381/1991.*
- *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Decreto Legislativo n°112/1998.*
- *Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti – Legge n° 193/2000 (Legge Smuraglia).*

- *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – Decreto Legislativo n° 267/2000.*
- *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali – Legge n°328/2000.*
- *Sgravi contributivi a favore delle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro all'esterno - Decreto di attuazione del 9 novembre 2001.*
- *Regolamento recante sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti - Decreto n° 87/2002.*
- *Benefici contributivi per l'impiego "intra moenia" di persone detenute o internate - Circolare INPS n° 134/ 2002.*
- *Principali normative aventi riflessi in materia di incentivi all'occupazione e sostegno al reddito - Circolare INPS n. 11 /2004.*

- PARTE SECONDA -
L'AREA PENALE ESTERNA

LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

Le misure alternative alla detenzione si suddividono in tre categorie:

1. Misure alternative

- ◆ affidamento in prova ai Servizi Sociali;
- ◆ affidamento in prova al Servizio Sociale per tossico-alcooldipendenti;
- ◆ affidamento in prova al Servizio Sociale per condannati militari;
- ◆ affidamento in prova al Servizio Sociale per soggetti affetti da AIDS conclamata o da altra deficienza immunitaria o da altra malattia grave;
- ◆ semilibertà;
- ◆ detenzione domiciliare.

2. Sanzioni sostitutive

- ◆ semidetenzione;
- ◆ libertà controllata,
- ◆ lavoro sostitutivo;
- ◆ pena pecuniaria.

3. Libertà vigilata

- ◆ libertà condizionale;
- ◆ libertà vigilata.

GLI INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI

A differenza di quanto avviene per gli adulti, la legislazione minorile, prevede l'attivazione di opportunità volte a tutelare il processo di crescita dell'adolescente, fin dalla fase della denuncia a piede libero.

E' in questa fase che l'USSM (Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni) viene investito dalla Procura della Repubblica, presso il Tribunale Minorenni, al fine di acquisire elementi utili alla valutazione delle condizioni e delle risorse personali, familiari, sociali ed ambientali del minore *(ai sensi dell'art.9 del DPR 448/88)*; fase conoscitiva che viene condotta in stretta collaborazione con i Servizi Territoriali.

L'art. 6 del DPR 448/88, infatti, espressamente prevede che *"in ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Si avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti degli enti locali"*. La norma dunque puntualizza che l'autorità giudiziaria si avvale *"altresì"* dei servizi istituiti dagli enti locali, dichiarando, così, i servizi ministeriali *interlocutori primari ma non esclusivi*.

Grazie alle risorse che gli Enti Locali sono in grado di mettere a disposizione, è possibile per gli adolescenti autori di reato, essere avviati in progetti volti al loro inserimento socio-lavorativo, in una fase anche iniziale dell'iter penale, quella che precede il giudizio, consentendo in tal modo ai Servizi (Ministeriali e del Territorio), di offrire concrete opportunità volte al reinserimento e ad evitare il riproporsi di comportamenti devianti.

Come è sempre più chiaro, alla luce della normativa vigente e delle recenti modifiche costituzionali, il sistema giuridico attuale è ispirato al principio della sussidiarietà e le diverse componenti territoriali istituzionali sono chiamate a farsi carico, anche finanziariamente, degli interventi, delle progettualità dei servizi e delle prestazioni rivolte sia ai minori già dell'area penale che a rischio di devianza (*prevenzione*).

Per i motivi sopradescritti, le misure alternative (*le stesse degli adulti*), trovano applicazione nel caso dei minori, in modo quantitativamente molto limitato, mentre l'istituto giuridico maggiormente utilizzato, è quello della sospensione del giudizio per applicazione di messa alla prova (ex art.28 DPR

448/88). Misura che può essere disposta dal Giudice quando ritiene di dover valutare la personalità del minore all'esito della prova.

Il processo viene sospeso per un periodo non superiore a 3 anni, quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 12 anni.

Negli altri casi per un periodo non superiore ad 1 anno.

Il giudice provvede sulla base di un progetto, elaborato dai Servizi della Giustizia Minorile in collaborazione con i Servizi dell'Ente Locale, al quale il minore deve dare la propria adesione e che deve prevedere il coinvolgimento della famiglia del minore e del tessuto sociale.

Con l'ordinanza di sospensione, il giudice affida il minore ai Servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia per interventi di osservazione, trattamento e sostegno anche in collaborazione con i Servizi degli Enti Locali.

Inoltre, il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa dal reato.

Trascorso il periodo di sospensione, il giudice, tenuto conto del comportamento del minorenne e dell'evoluzione della sua personalità, se ritiene che la prova abbia dato esito positivo, dichiara estinto il reato.

GLI UFFICI DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) sono stati istituiti dalla Legge 27 luglio 2005, n. 156 che ha modificato l'art. 72 della Legge 26 luglio 1975 n. 354 che costituiva i Centri di Servizio Sociale per Adulti (CSSA) dell'Amministrazione Penitenziaria.

Gli uffici locali di esecuzione penale esterna dipendono dal Ministero della giustizia e la loro organizzazione è disciplinata con regolamento adottato dal Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

Gli Uffici provvedono ad eseguire, su richiesta del Magistrato di Sorveglianza, le inchieste sociali utili a fornire i dati necessari sia all'applicazione, alla modificazione, alla proroga e alla revoca delle misure di sicurezza, sia al trattamento dei condannati e degli internati. Operano al fine di assicurare il reinserimento nella vita libera dei detenuti sottoposti a misure di sicurezza non detentive.

Quali sono le funzioni degli UEPE?

Gli UEPE svolgono le seguenti funzioni (art. 3, comma b, Legge 154/2005):

- svolgono, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza;
- svolgono le indagini socio-familiari per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati;
- propongono all'autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare;
- controllano l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne riferiscono all'autorità giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca;
- su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario;

- svolgono ogni altra attività prescritta dalla legge e dal regolamento.

Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna⁴ sono oggi in Italia 58 e hanno sede nelle città dove sono ubicati gli Uffici di Sorveglianza. Le disposizioni legislative che regolano la loro attività sono l'art. 3 della legge 27 luglio 2005, n. 154 e il Regolamento di Esecuzione.

L'organizzazione interna dei suddetti uffici prevede tre aree:

- segreteria;
- amministrativo contabile;
- servizio sociale⁵.

I Capo area sono preposti all'organizzazione delle aree di servizio sociale e di segreteria, mentre la Direzione degli uffici è stata affidata ad assistenti sociali di carriera direttiva⁶.

Il cuore dell'esecuzione penale esterna è sempre stato rappresentato dai Centri, oggi Uffici, nel perseguire il compito del trattamento, in risposta al doppio mandato, quello istituzionale del Ministero della Giustizia e quello sociale tipico

⁴ Testo a cura del UEPE di Padova e Rovigo

⁵ Cfr, Circolare ministeriale n. 3337/5787 del 7 febbraio 1992.

⁶ La legge 27 luglio 2005 n. 154 prevede anche per gli uffici di Esecuzione Penale Esterna l'inserimento di personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

delle metodologie afferenti le dinamiche proprie del servizio sociale. La delicatezza del rapporto tra controllo e aiuto ha contraddistinto in modo peculiare questo settore d'intervento chiamato al trattamento di persone che rientrano nella categoria di criminalità e non in quella più generale della devianza.

La dipendenza diretta dal Ministero della Giustizia, l'elaborazione della inchiesta di servizio sociale per la Magistratura di Sorveglianza, la consulenza agli Istituti Penitenziari, i rapporti con la comunità esterna e il territorio sono oggi rivisti e corretti, mano a mano col mutamento della sensibilità politica, sociale e legislativa, rispetto a questi argomenti che andiamo a vedere nello specifico.

Una parte del ruolo fondamentale dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna è quello che riveste nel momento in cui viene richiesta (dal carcere o dalla libertà) una misura alternativa alla detenzione: in questo caso si procede alla "osservazione" del richiedente, che quindi può essere persona detenuta o libera, alla verifica delle risorse presenti, se vi è disponibilità di un alloggio, all'esistenza di un lavoro e ai riferimenti affettivi e

familiari, quindi una attivazione degli Enti del privato sociale e di altre Istituzioni presenti sul territorio.

Nel momento in cui la misura alternativa è stata concessa, il compito dell'UEPE, come già detto, è duplice: da un lato deve sostenere il soggetto attraverso incontri periodici, dall'altro deve far rispettare le prescrizioni, verificare gli impegni lavorativi e la qualità dei rapporti familiari.

Nel momento in cui la misura è conclusa, l'UEPE dovrebbe svolgere attività di affiancamento, anche se la persona formalmente non rientra più nelle competenze dell'ufficio.

Per quanto riguarda i rapporti con la Magistratura di Sorveglianza, risulta vincente il rapporto di rispetto e fiducia che si è instaurato tra i due Uffici.

L'UEPE ha il compito di produrre indagini che vengono poi inviate al Tribunale di Sorveglianza; esiste infatti un rapporto costante con il Magistrato incaricato del caso, che può essere espresso sotto forma di consulenza tecnica: pertanto vengono fornite informazioni sull'andamento della misura alternativa per eventuali modifiche.

L'UEPE, quindi, funge da tramite tra il soggetto e la Magistratura, con un ruolo tecnico: fornisce relazioni a cadenza

trimestrale ed in occasione di istanze particolari. A conclusione della misura, inoltre, viene fornita una relazione nella quale si esprime una valutazione circa l'esito favorevole o meno della prova.

L'UEPE svolge la sua attività principalmente nei confronti di quei soggetti che provengono dalla libertà: obiettivo prioritario è quello di evitare l'entrata in Istituto, reperendo risorse e quant'altro.

Quali sono le competenze dell'UEPE all'interno degli Istituti Penitenziari?

Gli UEPE hanno le seguenti competenze:

- Partecipano all'attività di osservazione scientifica della personalità svolta dall'equipe di osservazione e trattamento nei confronti dei condannati e degli internati. In sede di equipe il compito dell'assistente sociale è quello di relazionare sulla capacità del detenuto di rapportarsi con la realtà esterna, l'eventuale possibilità di integrarsi con essa, nonché circa le risorse del territorio utili per il reinserimento sociale.
- Partecipano all'interno degli Istituti di Pena alle seguenti Commissioni:
 - Commissione per la definizione del regolamento interno (art. 16 o.p., comma 2).
 - Commissione per la scelta dei libri e periodici per la biblioteca dei detenuti (art. 12 o.p., comma 2).
 - Commissione per le attività culturali, ricreative e sportive (art. 27 o.p.).

Quali sono le funzioni degli assistenti sociali degli UEPE?

Gli assistenti sociali in servizio negli UEPE svolgono i compiti indicati dall'art. 72 della Legge 354/1975 successivamente modificato dall'art. 3, comma b, della Legge 154/05 che consistono in:

- attività di vigilanza e/o di assistenza nei confronti dei soggetti ammessi alle misure alternative alla detenzione;
- compiti di sostegno e di assistenza nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata e delle famiglie al fine di conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento sociale in collaborazione con gli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza.

Nell'attuare gli interventi di osservazione e di trattamento in ambiente esterno (applicazione ed esecuzione delle misure alternative, delle sanzioni sostitutive e delle misure di sicurezza) l'Ufficio si coordina con le Istituzioni e i Servizi Sociali che operano sul territorio.

INDIRIZZI UTILI

AREA ADULTI

Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria

Città	Indirizzo	Recapiti	E -mail	Area di competenza
<i>Padova</i>	Piazza Castello, 12	tel: 049 - 824211 fax: 049 - 8242154	pr.padova@giustizia.it	Veneto Friuli Venezia Giulia

Uffici Esecuzione Penale Esterna

Città	Indirizzo	Recapiti	Area di competenza
<i>Padova</i>	V.le Navigaz. Interna 38/A	tel: 049 7811911 fax: 049 8076902	Padova - Rovigo
<i>Venezia</i>	Piazzetta C.Battisti, 17	tel: 041 958266 fax: 041 958802	Venezia - Belluno - Treviso
<i>Verona</i>	Via Don Tazzoli, 3	tel: 045 8003831 fax: 045 8030758	Verona - Vicenza

In Veneto gli U.E.P.E sono coordinati dall'Ufficio situato presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Veneto e Friuli Venezia Giulia di Padova.

GLI UFFICI DI SERVIZIO SOCIALE PER MINORENNI U.S.S.M.

Quali sono le funzioni dell'U.S.S.M.?

L'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni⁷ (U.S.S.M.) fornisce assistenza ai minorenni autori di reato in ogni stato e grado del procedimento penale e predispone la raccolta di elementi conoscitivi concernenti per l'accertamento della personalità, su richiesta dell'Autorità Giudiziaria Minorile, fornendo concrete ipotesi progettuali e concorrendo alle decisioni dell'Autorità Giudiziaria Minorile.

Quando si attiva l'U.S.S.M.?

L'Ufficio si attiva nel momento in cui, a seguito di denuncia, un minore entra nel circuito penale ed accompagna il ragazzo in tutto il suo percorso penale, dall'inizio alla fine.

Avvia l'intervento in tempo reale per il minore in stato di arresto o di fermo, segue il progetto educativo del minore in

⁷ Fonte: Dipartimento per la Giustizia Minorile

misura cautelare non detentiva, gestisce la misura della sospensione del processo e della messa alla prova e, complessivamente, svolge attività di sostegno e controllo nella fase di attuazione delle misure cautelari, alternative e sostitutive concesse ai minori, in accordo con gli altri Servizi Minorili della Giustizia e degli Enti locali.

La competenza dell'Ufficio prosegue sino al compimento del 21° anno d'età del giovane qualora trattasi di reato commesso da minorenni.

L' U.S.S.M. attua, inoltre, gli interventi di assistenza:

- alla vittima minorenne vittima di abusi sessuali (*art.11 della Legge n.66 del 15/02/96 "Norme contro la violenza sessuale"*);
- in materia di sottrazione internazionale di minori (*art.3 c.2 della Legge n 64 del 15/01/94*).

INDIRIZZI UTILI

AREA MINORI

Centro per la Giustizia Minorile

Città	Indirizzo	Recapiti	E - mail	Area di competenza
Venezia	Via Bissa, 34 - Mestre	Tel: 041. 5060844 Fax: 041 5060885	cgm.venezia.dgm@giustizia.it	Veneto Friuli V.G. Trentino Alto Adige

Ufficio Servizio Sociale Minori

Città	Indirizzo	Recapiti	E-mail	Area competenza
VE	Via Bissa, 34 Venezia Mestre	Tel: 041.5060836 Fax : 041.5060889	ussm.venezia.dgm@giustizia.it	Veneto
PD	Piazza dei Frutti, 38 Padova	Tel: 049.8758755	ussm.venezia.dgm@giustizia.it	Padova
TV	Via D'annunzio, 28 Treviso	Tel: 0422. 410507 Fax: 0422.410507	ussm.venezia.dgm@giustizia.it	Treviso
VR	Via Valerio Catullo, 12 Verona	Tel: 045.8030177	ussm.venezia.dgm@giustizia.it	Verona
VI	Contrà Pescherie Vecchie, 26 Vicenza	Tel: 0444.323265	ussm.venezia.dgm@giustizia.it	Vicenza

INDIRIZZI UTILI

Regione del Veneto Ufficio Carcere e Marginalità Sociale

Città	Indirizzo	Recapiti	E - mail	Area di competenza
<i>Venezia</i>	Rio Novo Dorsoduro 3493 Venezia	Tel: 041. 2791343 Fax: 041. 2791410	francesca.vingiani@regione.veneto.it	Veneto

Associazione Regionale Comuni del Veneto - ANCI

Città	Indirizzo	Recapiti	E - mail	Area di competenza
<i>Rubano</i>	Via Rossi, 35	Tel: 049.8979033 Fax: 049.8984643	anciveneto@anciveneto.org	Veneto

**QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
SULLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE**

- *Riforma dell'ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione* - Legge n°354 del 26 luglio 1975.
- *Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza* - D.P.R. 309 del 9 ottobre 1990.
- *Modifiche al sistema penale* - Legge n°689 del 1981 (sanzioni sostitutive) - Prima parte - Artt. 1-52.
- *Modifiche al sistema penale* - Legge n° 689 del 1981 (sanzioni sostitutive) - Seconda parte - Artt. 53-148.
- *Affidamento in prova del condannato militare* - Legge n° 167 del 29 aprile 1983.
- *Modifiche alla legge sull'Ordinamento Penitenziario e sulla concessione delle misure privative e limitative della libertà*- Legge n° 663 del 10 ottobre 1986 (Legge Gozzini).
- *Regolamentazione delle misure cautelari per minorenni* - D.P.R n°448 del 22 settembre 1988 - Artt. 28-30.

- *Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 – D.Lvo n.272 del 28/07/89.*
- *Modifiche all'articolo 656 del Codice di Procedura Penale ed alla legge n°354 del 1975 e successive modificazioni – Legge n°165 del 27 maggio 1998 (Simeone - Saraceni).*
- *Disposizione in materia di esecuzione della pena di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da Aids conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave.*
- *Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria Legge n° 154 del 27 luglio 2005 (Istituzione degli Uffici Esecuzione Penale Esterna).*
- *Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti - Legge 193 del 22 giugno del 2000.*
- *Regolamento recante norme sull'Ordinamento Penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà - D.P.R n°230 del 30 giugno 2000.*
- *Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n° 468. decreto legislativo n°274 del 28 agosto 2000.*

- *Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori. Legge n° 40 dell'8 marzo 2001.*
- *Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n° 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per I recidivi, di usura e di prescrizione. Legge n°5 del 5 dicembre 2005.*
- *Art. 4 - Esecuzione delle pene detentive per tossicodipendenti in programmi di recupero. Legge n° 49 del 21 febbraio 2006 .*

GLOSSARIO

Affidamento in prova al servizio sociale: consiste nell'affidamento al servizio sociale del condannato fuori dall'istituto di pena per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

Affidamento in prova per tossico e alcol dipendenti: particolare forma di affidamento in prova rivolta ai tossicodipendenti e alcooldipendenti che intendano intraprendere o proseguire un programma terapeutico.

Definitivo - condannato: persona detenuta per la quale è stata stabilita la pena da scontare.

Detenuto: si fa riferimento a colui che è custodito in un istituto penitenziario, sia in sede di esecuzione di pena, sia in sede di esecuzione delle misure di sicurezza, sia in sede di osservazione.

Detenzione domiciliare: consiste nell'esecuzione della pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza.

Fermato: si fa riferimento a colui che viene privato della libertà personale a sensi dell'art. 384 c.p.p. poiché indiziato di reato se vi è pericolo di fuga.

Imputato: è, nel procedimento penale, colui al quale viene attribuita la commissione del reato e nei cui confronti è esercitata l'azione penale. La qualità di imputato è conservata in ogni stato e grado del processo, sino a definitiva pronuncia di condanna o di proscioglimento.

Imputazione: in ambito penale rappresenta la formulazione precisa del reato che viene attribuito all'imputato dopo le indagini.

Internato: si fa riferimento a colui che viene custodito in uno degli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive, e cioè colonia agricola, casa di lavoro, casa di cura e custodia, ospedale psichiatrico giudiziario.

Lavoro all'esterno: articolo dell'Ordinamento Penitenziario (legge 354/75 - DPR 230/00) che riguarda il lavoro all'esterno per i detenuti e gli internati.

Lavoro sostitutivo: consiste in prestazioni di attività non retribuite in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, gli enti locali, o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione di particolari convenzioni da parte del Ministero della Giustizia.

Libertà condizionale: consiste nella possibilità di concludere la pena all'esterno del carcere in regime di libertà vigilata.

Libertà vigilata: consiste nella concessione della libertà al soggetto, che è affidato alla pubblica sicurezza per la sorveglianza ed all'Ufficio di esecuzione penale esterna per il sostegno e l'assistenza.

Libertà controllata: è una modalità di sostituzione delle pene detentive brevi, ed anche una modalità di conversione di pene pecuniarie.

Misure alternative: modalità di esecuzione delle condanne alternative rispetto alla tradizionale esecuzione negli Istituti Penitenziari.

Pena pecuniaria: consiste nella possibilità di sostituire la pena detentiva con la pena pecuniaria della specie corrispondente (multa o ammenda) quando la prima non è superiore ai tre mesi.

Semilibertà: consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dall'Istituto penitenziario per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, in base ad un programma di trattamento, la cui responsabilità è affidata al Direttore dell'Istituto.

Semidetenzione: consiste nell'obbligo per il soggetto di trascorrere almeno dieci ore al giorno negli Istituti penitenziari adibiti all'esecuzione del regime di semilibertà o nelle sezioni autonome di istituti ordinari destinate all'esecuzione della misura.

- APPENDICE -

**AGEVOLAZIONI E BENEFICI PER
ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE SOCIALI
ED IMPRESE**

AGEVOLAZIONI E BENEFICI PER ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE SOCIALI ED IMPRESE

Attraverso l'assunzione di persone in difficoltà, le Aziende possono concretizzare il principio della responsabilità sociale d'impresa e, al contempo, possono usufruire di sgravi fiscali e contributi per l'assunzione.

Ogni inserimento lavorativo comporta una progettazione individuale sulla persona da indirizzare al lavoro e sull'impresa che lo accoglie.

Quindi per ogni inserimento si applicheranno le leggi e le agevolazioni previste (contrattuali, fiscali e normative) secondo le caratteristiche del soggetto e dell'azienda.

Questi benefici sono regolati dalla legge 407 del 1990 e dalla legge 193 del 2000 (c.d. "Smuraglia").

Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti ed ex detenuti è possibile utilizzare principalmente due strumenti:

1. la **borsa lavoro** che ha l'obiettivo di fornire al soggetto un sostegno lavorativo ed economico temporaneo e di inserirsi nella realtà del lavoro. Ha una durata massima di 12 mesi.

Il lavoratore riceve un contributo economico dal servizio inviante. E' finalizzata a preludere un rapporto di lavoro.

2. il **tirocinio formativo** che ha lo scopo di far acquisire nuove competenze, di agevolare e di orientare le scelte professionali. Non è prevista alcuna retribuzione. Ai servizi invianti spetta la copertura assicurativa. L'azienda a sua discrezione, può riconoscere eventuali rimborsi spesa per i pasti e/o trasporti. Ha una durata massima di 12 mesi.

Vengono di seguito riportate sinteticamente le informazioni relative ai benefici , alle agevolazioni e alle modalità per accedervi, da parte delle imprese e da parte dei detenuti.

**Agevolazioni introdotte dalla legge
"Smuraglia" n° 193/2000
Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti**

Le imprese che assumono, per un periodo superiore ai 30 giorni, anche con contratto a tempo parziale, detenuti o internati presso istituti penitenziari ovvero ammessi al lavoro all'esterno, ai sensi dell'art. 21 L. 354/75 e successive modificazioni, possono usufruire di una serie di agevolazioni.

Come può il detenuto usufruire del beneficio?

Il detenuto per accedere al beneficio deve:

1. **Richiedere l'autorizzazione di lavoro all'esterno** (art. 21 L. 354/75; art. 48 c. 4 D.P.R. 230/2000)
2. **Comunicazione dell'assunzione** da parte dell'impresa, che avrà cura di effettuare le comunicazioni del caso a tutti gli enti preposti: Centro per l'Impiego di competenza, INPS, INAIL, etc.
3. **Comunicare l'assunzione all'istituto penitenziario**
4. **Compilare il modello F24**

Credito d'imposta per il lavoro intra ed extramurario dei detenuti

(D.I. n° 87/2002)

Chi può usufruire	Condizioni	Misura del credito
<ul style="list-style-type: none">- Imprese- Cooperative sociali- Aziende pubbliche- Aziende private	Assunzione di detenuti, internati o ammessi al lavoro all'esterno ex art. 21 O.P. per un periodo superiore ai 30 giorni anche con contratto di lavoro tempo parziale	516,46 € mensili per ogni lavoratore assunto in misura proporzionale alle ore prestate, per i lavoratori assunti a tempo parziale
	Assunzione di ex detenuti, nei sei mesi successivi alla scarcerazione (art. 2 comma 1 D. Interministeriale 87/02)	516,46 € mensili per ogni lavoratore assunto (art. 4 comma 1 D. Interministeriale 87/02)
	<ul style="list-style-type: none">- Svolgimento di attività formativa nei confronti dei soggetti sopra indicati, finalizzata all'assunzione degli stessi.- Svolgimento di attività formativa della professionalità dei detenuti ed internati da impiegare in attività gestite in proprio dall'amministrazione penitenziaria	516,46 € mensili per ogni lavoratore formato (art. 2 comma 1 D. Interministeriale 87/02)

AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE

407/1990

Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra
di finanza pubblica

- a. **Le imprese**: in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi, usufruiranno di una riduzione del 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali, per 36 mesi.
- b. **Le aziende artigiane**: il beneficio consiste nell'esonero totale dei contributi per 36 mesi (art. 8 comma 9 L. 407/90).

Come può il detenuto accedere al beneficio?

Il detenuto per accedere al beneficio deve:

1. **Richiedere l'autorizzazione di lavoro all'esterno** (art. 21 L. 354/75; art. 48 c. 4 D.P.R. 230/2000): la richiesta di autorizzazione verrà effettuata dal detenuto o internato al Direttore dell'Istituto Penitenziario.
2. **Comunicare l'assunzione**: al lavoro all'esterno dell'istituto penitenziario si applica la disciplina e le procedure generali

delle comunicazioni di assunzione. Pertanto, l'impresa avrà cura di effettuare le comunicazioni del caso a tutti gli enti preposti: Centro per l'Impiego di competenza, INPS, INAIL.

Benefici contributivi per lavoro infra ed extramurario

(D. Interministeriale del 09.11.2001; D. Interministeriale n°

Chi può usufruire	Condizioni	Misura dell'agevolazione
Cooperative sociali	Assunzione di condannati in misura alternativa, che siano stati precedentemente alle loro dipendenze come detenuti, internati o ammessi all'art 21 O.P.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria, previdenziale ed assistenziale, ridotti a zero
	<ul style="list-style-type: none">- Assunzione di detenuti ammessi al lavoro all'esterno ex art 21 O.P.- Assunzione di ex detenuti nei sei mesi successivi alla detenzione	Contributi per l'assicurazione obbligatoria, previdenziale ed assistenziale, ridotti dell'80%
Aziende pubbliche e private	Assunzione di detenuti ed internati per attività produttive e di servizi	Contributi per l'assicurazione obbligatoria, previdenziale ed assistenziale, ridotti dell'80%

Tabella riassuntiva dei benefici e delle agevolazioni contributive per le Cooperative Sociali

Fruitori	Condizioni	Credito imposta	Normativa riferimento	Agevolazioni contributive	Normativa riferimento
Cooperative. Sociali	Assunzione semiliberi	no	-	100%	Art. 4 381/91
Cooperative. Sociali	Assunzione affidati	no	-	100%	Art. 4 381/91
Cooperative. Sociali	Assunzione Altre misure alternative	no	-	100%	Art. 4 381/91
Cooperative. Sociali	Assunzione detenuti in art. 21 O.P.	si	Art. 3 193/2000 Art. 1 D.M. 25/2/02	80%	Art. 1 193/2000 Art. 1 D.M. 25/2/02
Cooperative. Sociali	Assunzione detenuti reclusi	si	Art. 3 193/2000 Art. 1 - 4 D.M. 25/2/02	80%	Art. 1 193/2000 Art. 1 D.M. 9/11/01
Cooperative. Sociali	Formazione a detenuti	si	Art. 3 193/2000 Art. 1 - 4 D.M. 9/11/01	no	

Tabella riassuntiva dei benefici e delle agevolazioni contributive per le Aziende e le Imprese

Fruitori	Condizioni	Credito imposta	Normativa riferimento	Agevolazioni contributive	Normativa riferimento
Imprese	Assumono semiliberi	no	-	no	-
imprese	Assumono affidati	no	-	no	-
Imprese	Assumono con altre misure alternative	no	-	no	-
Imprese	Assunzione detenuti in art. 21 O.P.	si	Art. 3 193/2000 Art. 1 D.M. 25/2/02	no	-
Imprese	Formazione a detenuti e art. 21 O.P.	si*	Art. 3 193/2000 Art. 1 D.M. 25/2/02	no	-
Imprese Aziende	Assumono detenuti reclusi	si *	Art. 3 193/2000 Art. 1 D.M. 25/2/02	80%	Art. 2 193/2000 Art. 1 D.M. 9/11/01

Per informazioni, richieste e distribuzione

Dot. Daniele Berto

Osservatorio Regionale Devianze, Carcere e Marginalità Sociali

Azienda ULSS 16 Padova

Via dei Colli, 4 35100 Padova

Tel 049 8216931

Fax 049 8214665

E-mail: oscar.ulss16@sanita.padova.it